

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno Lunedì 07 **del mese di** Febbraio
dell' anno 2011 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Saliera Simonetta	Vicepresidente
2) Freda Sabrina	Assessore
3) Gazzolo Paola	Assessore
4) Marzocchi Teresa	Assessore
5) Melucci Maurizio	Assessore
6) Mezzetti Massimo	Assessore
7) Muzzarelli Gian Carlo	Assessore
8) Peri Alfredo	Assessore
9) Rabboni Tiberio	Assessore

Presiede la Vicepresidente Saliera Simonetta
attesa l'assenza del Presidente

Funge da Segretario l'Assessore Muzzarelli Gian Carlo

Oggetto: DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA DI ACQUISTO E DISTRIBUZIONE DEI MICROCHIP DI IDENTIFICAZIONE E DI REGISTRAZIONE DEI CANI PRESENTI SUL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Cod.documento GPG/2011/64

Num. Reg. Proposta: GPG/2011/64

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:

- la Legge n. 281/91 "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo" che demanda alle regioni l'istituzione dell'anagrafe canina presso i comuni o le unità sanitarie locali, nonché le modalità per l'iscrizione a tale anagrafe;
- la L.R n. 27/2000 "Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina" che, in attuazione della suddetta legge quadro, provvede a definire le competenze dei comuni, della province e delle aziende USL, stabilendo, in particolare all'art. 6, comma 4, che la Regione definisca i criteri per l'attuazione dell'identificazione dei cani mediante "microchip", in sostituzione del tatuaggio, nonché i criteri per la realizzazione di una banca dati informatizzata, a livello regionale e provinciale, dell'anagrafe canina comunale e all'art. 7, comma 1, l'obbligo per proprietari di cani, gli allevatori ed i detentori di cani a scopo di commercio di iscrivere i propri animali all'anagrafe canina del Comune di residenza;
- la propria deliberazione n. 1608/2000, adottata in attuazione della richiamata legge regionale, avente ad oggetto la definizione dei suddetti criteri;
- la propria deliberazione n. 339/2004 di modifica ed integrazione della deliberazione n.1608/2000;
- la propria delibera n. 1497/2010 di approvazione del programma annuale di azioni volte a sviluppare e a potenziare il sistema informativo di anagrafe canina;
- l'ordinanza ministeriale del 06/08/2008 - prorogata per ulteriori 24 mesi con l'Ordinanza ministeriale del 21/07/2010 - concernente le misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina, adottata al fine di far effettuare in maniera contestuale l'identificazione e la registrazione di tutta la popolazione canina presente sul territorio nazionale, utilizzando strumenti e modalità uniformi per tutte le regioni e province autonome, allo scopo di identificare il maggior numero possibile degli animali e consentirne un controllo ed una gestione adeguati;
- il Regolamento (CE) N. 998/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, e successive modifiche.

- La Circolare regionale n. 12 del 19 luglio 2004, relativa alle modalità applicative sul Passaporto Europeo per cani, gatti e furetti;
- la Legge regionale n. 5 del 17 febbraio 2005, recante Norme a tutela del benessere animale, e in particolare il comma 3 dell'articolo 4 in cui si prevede che la Regione istituisca e tenga aggiornato un archivio informatizzato dei cani morsicatori e dei cani con aggressività non controllata;

Rilevato che, in attuazione della propria deliberazione n. 1608/2000 sopra richiamata, a partire dal 1 gennaio 2001 nella Regione Emilia-Romagna i cani iscritti all'anagrafe canina sono identificati mediante "microchip" e nello stesso modo sono re-identificati quelli già iscritti per i quali il tatuaggio identificativo è risultato illeggibile;

Tenuto conto che l'ordinanza ministeriale sopracitata individua nel microchip l'unico strumento identificativo valido, e che pertanto risulta superata la deroga prevista dall'articolo 9, comma 2, della legge regionale 27/2000 sul tatuaggio per cani iscritti ai libri genealogici ufficiali di razza;

Tenuto conto altresì che detta ordinanza ha previsto che:

- il microchip di identificazione dei cani sia prodotto e commercializzato unicamente da soggetti registrati presso il Ministero della Salute;
- i microchip siano venduti solamente alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano, alle Aziende Sanitarie Locali, ai veterinari accreditati e alle Facoltà di Medicina Veterinaria che hanno un ambulatorio aperto al pubblico;
- ogni proprietario o detentore di cani di età superiore ai due mesi e' tenuto a identificare e registrare il cane ai fini di anagrafe canina.

Considerato che le caratteristiche dei microchip e lettori sono individuate dalla normativa europea e nazionale e che il rintraccio di un animale identificato con tale mezzo è possibile sole se registrato in un sistema di anagrafe conforme alle disposizioni regionali e nazionali;

Ravvisata pertanto l'esigenza di:

- rivedere e aggiornare la procedura regionale di cui alla propria deliberazione n. 1608/2000 come modificata dalla deliberazione n. 339/2004 relativa alla distribuzione dei microchip, all'identificazione e registrazione dei cani al fine di conformarsi a quanto previsto dalla normativa nazionale,
- garantire attraverso l'individuazione di procedure e modalità uniformi, una completa interconnessione tra sistemi informativi comunali, regionale e nazionale;
- ridefinire anche le modalità di approvvigionamento dei microchip in modo da garantire comunque l'implementazione

della banca dati a priori dei microchip, già definita dalla procedura regionale finora applicata, così da assicurare la tracciabilità degli identificativi elettronici distribuiti sul territorio regionale e la rintracciabilità dei cani;

- conseguire una ulteriore semplificazione delle modalità di iscrizione e aggiornamento delle anagrafi canine comunali tramite l'accesso diretto all'anagrafe regionale degli animali da affezione (ARAA) ai veterinari liberi professionisti accreditati al sistema informatizzato,
- estendere il sistema informativo regionale alle specie gatto e furetto in modo da registrare le informazioni relative a tutti gli animali muniti di passaporto europeo e renderlo disponibile per la registrazione di gatti identificati su richiesta del proprietario o per altri fini;
- tracciare episodi di morsicature e/o di aggressività di cani non controllata dal proprietario.

Considerato che la revisione del sistema regionale consente alle Autorità competenti la completa consultazione delle informazioni dell'anagrafe regionale degli animali da affezione per:

- rintracciare il più rapidamente possibile i proprietari dei cani catturati sul territorio, limitando così al massimo la permanenza degli animali nelle strutture di ricovero,
- registrare le informazioni del passaporto europeo rilasciato a cani, gatti e furetto,
- tracciare e raccogliere informazioni su problematiche connesse a fenomeni di aggressività non controllata nei cani;

Vista la L.r. 26 novembre 2001 n. 43 e successive modifiche;

Richiamate le proprie deliberazioni n. 1057/2006, n. 1663/2006, n. 1173/2009 e n. 1377/2010;

Richiamata inoltre la propria deliberazione n. 2416/2008 avente ad oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute;

A voti unanimi e palesi

D e l i b e r a

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate, l'Allegato A "Anagrafe regionale degli animali da affezione (ARAA)" parte integrante e sostanziale del presente atto, che sostituisce integralmente la procedura di cui alla propria deliberazione n. 1608/2000 successivamente modificata dalla deliberazione n. 339/2004;
2. di revocare conseguentemente le proprie deliberazioni n. 1608/2000 e n. 339/2004;

3. di pubblicare il presente provvedimento ed il relativo Allegato nel Bollettino Ufficiale.

- - - - -

Allegato A

Anagrafe regionale degli animali d'affezione (ARAA)

INDICE

- 1) **Anagrafe regionale degli animali d'affezione: finalità**
 - a) **Identificazione dei cani e altri animali (gatti e furetti)**
 - b) caratteristiche dei microchip e lettori
 - c) distributori/fornitori di microchip
 - d) criteri per l'acquisto, la fornitura e la distribuzione dei microchip
 - e) modalità di applicazione del microchip
- 2) **Iscrizione dei cani all'anagrafe regionale degli animali d'affezione**
 - a) Compiti dei Comuni
 - b) Registrazione dei cani e altri animali (gatti e furetti)
 - i) Registrazione tramite Comune
 - ii) Registrazione tramite Veterinari LL.PP. accreditati e strutture organizzative afferenti all'area disciplinare della Sanità Pubblica Veterinaria delle AUSL
 - iii) Aggiornamento delle informazioni anagrafiche
 - iv) Rinunce di proprietà
- 3) **Accreditamento dei Veterinari LL.PP**
 - a) Condizioni per l'accREDITamento dei veterinari LL.PP. all'anagrafe regionale degli animali d'affezione (ARAA)
 - b) Informazioni sull'anagrafe canina ai proprietari di cani
 - c) Revoca dell'accREDITamento
- 4) **Modalità di accesso informatico all'anagrafe regionale degli animali d'affezione**

1) ANAGRAFE REGIONALE DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE (ARAA): finalità

La Regione istituisce e garantisce la funzionalità dell'anagrafe regionale degli animali da affezione (ARAA) , presso cui sono registrati i cani presenti sul territorio della regione ai sensi della L.R. 27/2000 e della OM 06/08/2008 e successive modifiche. In tale banca dati informatizzata sono registrati anche i gatti e furetti obbligatoriamente identificati ai fini del rilascio del Passaporto Europeo.

Nella ARAA inoltre devono essere registrati anche i gatti identificati mediante microchip su richiesta del proprietario o per altri fini (per esempio nelle attività di controllo delle colonie feline).

L'anagrafe regionale degli animali d'affezione :

1) Raccoglie e rende disponibili agli Operatori del settore (Organi di Vigilanza e Controllo, Operatori Comunali, Veterinari accreditati e strutture organizzative afferenti all'area disciplinare della Sanità Pubblica Veterinaria delle AUSL) le informazioni che permettono di risalire al proprietario dei cani e di altri animali (gatti e furetti) iscritti alle Anagrafi Canine comunali della regione.

2) Grazie all'architettura in rete, il sistema permette una semplificazione della registrazione degli animali garantendo l'accesso diretto all' ARAA anche ad altre figure esterne alle amministrazioni comunali coinvolte nel sistema di controllo e tutela della popolazione canina, quali le strutture organizzative afferenti all'area disciplinare della Sanità Pubblica Veterinaria delle AUSL e Veterinari liberi professionisti accreditati, nonché ai fornitori e distributori di identificativi elettronici.

3) Permette la raccolta di informazioni correlate agli animali iscritti alle anagrafi comunali quali:

- la registrazione dei Passaporti Europei rilasciati per cani, gatti e furetti dalle strutture organizzative afferenti all'area disciplinare della Sanità Pubblica Veterinaria delle AUSL;
- la registrazione, da parte delle strutture organizzative afferenti all'area disciplinare della Sanità Pubblica Veterinaria delle AUSL della regione, degli episodi di morsicatura e di episodi di aggressività non controllata, al fine di mantenere la tracciabilità nel tempo dei singoli episodi e di raccogliere informazioni utili per la valutazione del livello di rischio del cane responsabile dell'episodio, come previsto specificatamente dalla L..R. 5/2005.

4) Fornisce dati oggettivi per una valutazione statistica utile alla conoscenza, controllo e tutela della popolazione canina e delle problematiche ad essa correlata, quali ad esempio la natura e la durata della permanenza dei cani in strutture di ricovero regionali .

5) Fornisce il supporto per la registrazione di gatti identificati su richiesta del proprietario o per altri fini.

5) Alimenta il flusso informativo nei confronti dell' Anagrafe Nazionale degli animali d'affezione istituita presso il Ministero della Salute

2) IDENTIFICAZIONE DEI CANI E DEGLI ALTRI ANIMALI DA AFFEZIONE (GATTI E FURETTI)

E' riconosciuto come unico sistema identificativo di cani, gatti e furetti, ai fini dell'iscrizione all'anagrafe regionale degli animali da affezione , l'impiego del metodo elettronico mediante utilizzo di microchip.

Si considera correttamente identificato un animale dotato di microchip leggibile e conforme alle norme International Standard Organization (ISO), oppure, per il cane, munito di tatuaggio leggibile, applicato anteriormente al 1° gennaio 2004.

Il microchip di identificazione può essere prodotto e commercializzato unicamente da soggetti registrati presso il Ministero della Salute in conformità all'Ordinanza ministeriale 6 agosto 2008, come prorogata dalla OM 21/07/2010.

2. a) Caratteristiche dei microchip e lettori

Il sistema per l'identificazione elettronica dei cani e di altri animali (gatti e furetti) si basa sul principio di identificazione con radiofrequenza (RFID) ed è costituito dai microchip e dai lettori che devono garantire il rispetto della normativa nazionale vigente e gli standard di seguito elencati.

I prodotti costituenti il sistema devono essere conformi, per quanto riguarda la struttura codice ed i protocolli di commercializzazione del sistema, alla norma ISO (Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione) standard 11784 e 11785 ISO, attualmente pubblicati sotto forma DIS-ISO (Draft International Standard ISO), riguardante la definizione degli standard di trasmissione dei sistemi di identificazione elettronica animale (sistema di trasmissione FDX-B + HDX).

La conformità del sistema deve risultare da specifica certificazione rilasciata dall'organismo competente (ISO) o da altra autorità da esso riconosciuta o dovrà comparire sotto forma di contrassegno ufficialmente riconosciuto sulla strumentazione fornita.

A) MICROCHIP

- 1) I microchip devono essere conformi alla norma ISO 11784 con la specifica precisazione affinché i microchip siano a 15 cifre, indispensabili per contenere il codice ISO (FDX-B ed HDX).
- 2) Il materiale di rivestimento esterno deve essere biocompatibile nonché dotato di sistema di ancoraggio ai tessuti, sempre in materiale biocompatibile, così da impedire la migrazione nei tessuti dell'ospite. La biocompatibilità del materiale deve essere supportata da un'adeguata documentazione comprovante i risultati delle esperienze maturate, sia sperimentali che di campo
- 3) Il codice di identificazione deve essere unico, irripetibile e immodificabile.
- 4) Ciascun microchip deve essere presentato in confezione monouso (blister o altro idoneo involucro) sterile, alloggiato in ago indolore pronto all'uso, anch'esso sterile.
- 5) La confezione deve essere in materiale resistente, sigillata e facilmente apribile.

6) Ciascuna confezione deve essere munita di:

- etichetta esterna che deve recare in maniera visibile il codice a barre ed il numero di codice contenuto nel microchip;
- n° 4 fustelle adesive interne con codice a barre leggibile con penna ottica, riportante il codice contenuto nel microchip;
- un foglietto illustrativo con le istruzioni per l'uso, in lingua italiana.
- l'imballaggio deve essere in scatole resistenti, facili da immagazzinare per sovrapposizione, chiuse ermeticamente e sigillate. Ogni scatola deve riportare a caratteri indelebili, ben visibili e in lingua italiana, tutti i dati necessari ad individuare il tipo di materiale contenuto, la quantità, il lotto di fabbricazione, la ragione sociale e l'indirizzo del produttore e del fornitore (se non produttore), la validità del prodotto.

B) LETTORI

- I lettori devono avere le medesime caratteristiche relative alla norma ISO 11784 e 11785 ed essere in grado di leggere i microchip che utilizzano i sistemi di trasmissione FDX-B e HDX a 15 cifre ed eventualmente i sistemi di trasmissione precedenti (FDX-A tipo FECAVA).
- La confezione deve essere resistente all'umidità e agli insulti meccanici, sigillata e facilmente apribile. Ciascuna confezione deve essere inoltre munita di custodia antiurto e libretto illustrativo con le istruzioni per l'uso e la manutenzione, in lingua italiana.
- L'imballaggio deve essere in contenitori resistenti, chiusi ermeticamente e sigillati. Ogni contenitore d'imballaggio deve riportare a caratteri indelebili, ben visibili e in lingua italiana, tutti i dati necessari ad individuare il tipo di materiale contenuto, la quantità, il lotto di fabbricazione, la ragione sociale e l'indirizzo del produttore e del fornitore (se non produttore).

2. b) Distributori/fornitori di microchip

Il distributore/fornitore registrato presso il Ministero della Salute garantisce la tracciabilità dei microchip, mediante la trasmissione alla ARAA dei codici identificativi distribuiti sul territorio regionale.

A tal fine i fornitori/distributori potranno commercializzare gli identificativi elettronici in argomento sul territorio della regione Emilia Romagna, solo iscrivendosi all'anagrafe regionale degli animali d'affezione nel rispetto delle seguenti condizioni:

- essere registrati presso il Ministero della Salute;
- assicurare la trasmissione dell'elenco dei codici dei microchip alla banca dati regionale, per via telematica, entro sette giorni lavorativi dalla consegna dei microchip. Il Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti della Regione provvederà con propria comunicazione a definirne le modalità tecniche.

Le ditte fornitrici/distributrici intenzionate a rispettare le modalità e i criteri di fornitura richiesti a livello regionale, dovranno pertanto avere sottoscritto, ai fini dell'iscrizione all'anagrafe regionale degli animali da affezione, formale impegno che sarà depositato presso il Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti stesso, per il tramite dell'ufficio di supporto.

L'elenco dei distributori/fornitori registrati presso il Ministero della Salute e iscritti all'anagrafe regionale degli animali d'affezione è pubblicato sul sito stesso.

Il mancato rispetto dei requisiti e delle modalità richiesti causa la cancellazione dall'elenco dei fornitori/distributori iscritti all'anagrafe regionale degli animali d'affezione dell'Emilia Romagna.

2.c) Criteri per l'acquisto, la fornitura e la distribuzione dei microchip

I Comuni, i Veterinari accreditati e le strutture organizzative afferenti all'area disciplinare della Sanità Pubblica Veterinaria delle AUSL devono acquistare i microchip direttamente dai fornitori/distributori registrati dal Ministero della Salute e iscritti all'anagrafe regionale degli animali d'affezione.

2.d) Modalità di applicazione del microchip dei cani e degli altri animali (gatti e furetti)

L'identificazione dei cani e degli altri animali avviene mediante inserimento sottocutaneo nella regione mediana del collo, lato sinistro (dietro l'orecchio sinistro), di un unico microchip. E' eseguita dai Veterinari delle strutture organizzative afferenti all'area disciplinare della Sanità Pubblica veterinaria delle AUSL, da Veterinari liberi professionisti accreditati o da Veterinari incaricati della assistenza veterinaria delle strutture di ricovero di cui alla LR 27/2000.

Fino al 31 dicembre 2015, l'inserimento del microchip può essere effettuato anche da veterinari liberi professionisti non accreditati. In questo caso il microchip è acquistato dal proprietario direttamente ed esclusivamente presso il comune competente.

Il Veterinario assicura che:

1. prima della applicazione del microchip, il cane non sia già identificato con un identificativo elettronico, e, nel contempo, verifica la funzionalità e la corrispondenza del codice del microchip da impiantare con quanto riportato sulla fustella, mediante uso del lettore,
2. dopo l'impianto, procede ad una lettura di verifica.

Il costo del microchip e quello dell'intervento Veterinario di inserimento dello stesso sono a carico dei proprietari dei cani. Resta altresì a carico del proprietari il costo inerente le procedure amministrative di registrazione qualora eseguite dal Veterinario accreditato.

I Comuni, anche in collaborazione con le strutture organizzative afferenti all'area disciplinare della Sanità Pubblica Veterinaria delle AUSL e gli Ordini professionali possono organizzare iniziative di promozione dell'anagrafe canina mediante campagne di identificazione.

3) ISCRIZIONE DEI CANI ALL'ANAGRAFE REGIONALE DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE

3. a) Compiti dei Comuni

I Comuni garantiscono l'iscrizione dei cani all'anagrafe regionale degli animali d'affezione, mediante la registrazione delle informazioni obbligatorie direttamente nella banca dati regionale tramite l'applicativo messo a disposizione dal sistema regionale, oppure garantiscono l'interconnessione dei sistemi comunali e regionali mediante l'invio dei dati tramite servizi web.

Le modalità tecniche (informazioni, tracciati record, ecc.) sono definite con atto del Responsabile del Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti della Regione, anche sulla base delle disposizioni nazionali, al fine di garantire il flusso informativo previsto dall'anagrafe nazionale degli animali d'affezione.

Nell'anagrafe, al momento dell'iscrizione, devono obbligatoriamente essere registrate le seguenti informazioni:

- a) codice identificativo dell'animale
- b) nel caso del cane, segnalamento
- c) luogo di detenzione dell'animale
- d) codice fiscale e dati anagrafici del proprietario dell'animale

Devono comunque essere registrate tutte le variazioni delle informazioni di cui sopra.

I Comuni, anche attraverso i servizi per il controllo della popolazione canina di cui all'art. 14 della L.R. 27/2000, provvedono alla esecuzione di programmi di vigilanza sulla corretta identificazione dei cani.

3.b) Compiti delle Aziende USL

Le strutture organizzative afferenti all'area disciplinare della Sanità Pubblica Veterinaria delle AUSL:

- collaborano con i Comuni per l'attuazione dell'anagrafe canina, unitamente all'attuazione di interventi di vigilanza anche in concomitanza con lo svolgimento di altri compiti di istituto,
- tengono aggiornato l'archivio informatizzato degli animali morsicatori e dei cani con aggressività non controllata rilevati a seguito di quanto previsto al punto b) del comma 1, dell'articolo 4 della legge regionale 5/2005 al fine di garantire una registrazione degli episodi di aggressività.
- registrano gli estremi dei Passaporti Europei rilasciati ai sensi della Circolare 12/2004 della Regione Emilia Romagna.

3. b) Registrazione dei cani e altri animali

I proprietari di cani, gli allevatori e i detentori a scopo di commercio sono tenuti a iscrivere gli animali all'anagrafe canina entro trenta giorni dalla nascita o da quando ne vengono a qualsiasi titolo in possesso e comunque prima della vendita o cessione.

Al fine di adempiere correttamente ai dettami stabiliti dalla normativa nazionale e regionale in materia e assicurare la registrazione in anagrafe canina dei soggetti presenti sul territorio regionale, occorre fare riferimento:

1. nel caso di proprietari individuati come persona fisica, l'iscrizione in anagrafe canina deve avvenire presso il Comune di residenza, registrando anche l'indirizzo in cui è detenuto prevalentemente il cane, se diverso da quello di residenza del proprietario;
2. nel caso di proprietari individuati come persone giuridiche e/o di responsabili di strutture che allevano o commercializzano cani, di cui all'art. 7 della L.R. 5/2005, al Comune sul cui territorio in cui è registrata la struttura.
3. nel caso di strutture di ricovero per cani di cui all'art. 17 della L.R. 27/2000, la registrazione all'anagrafe canina degli animali ospitati si effettua al Comune sul cui territorio risiede la struttura che ospita i cani. I costi dei microchip e le spese di identificazione fanno parte del costo di gestione della struttura.
4. nei casi di persone residenti all'estero e domiciliate presso un comune della regione, su richiesta del proprietario, è possibile procedere alla registrazione del cane nell'anagrafe regionale degli animali d'affezione.

Il proprietario del cane e, se del caso, di gatti o furetti, procede alla iscrizione e aggiornamento delle informazioni anagrafiche (cambio di residenza, cambio di proprietà, morte o smarrimento del cane) attraverso due percorsi:

1) *Registrazione tramite Comune*

I Comuni all'atto dell'iscrizione registrano in anagrafe le informazioni relative al proprietario e all'animale, consegnano ai proprietari i microchip e l' "attestato di iscrizione" in triplice copia, conforme al modello riportato nell'anagrafe regionale degli animali d'affezione, affinché gli stessi provvedano all'identificazione dell'animale mediante medici veterinari (fino al 31/12/2015) o veterinari accreditati, entro trenta giorni dall'iscrizione o comunque prima della vendita o cessione dell'animale.

Il veterinario che esegue l'intervento di identificazione dell'animale, a comprova dell'avvenuta identificazione, compila la specifica attestazione sopra citata trattenendone una copia.

I proprietari dei cani, entro sette giorni dall'avvenuta identificazione, sono tenuti a trasmettere al Comune competente copia dell'attestato di iscrizione completato con l'attestazione veterinaria di identificazione, trattenendo una copia quale documento ufficiale di adempimento degli obblighi dell'anagrafe.

I proprietari dei cani già iscritti all'anagrafe canina e identificati mediante tatuaggio divenuto illeggibile o che comunque intendono identificare gli animali anche mediante microchip, devono farne richiesta al Comune competente e devono seguire la procedura analoga a quella per i cani di prima iscrizione. Il comune integra l'iscrizione all'anagrafe con il nuovo identificativo.

I cani già identificati mediante microchip (identificati mediante microchip in altre Regioni, altri stati membri, ecc.) mantengono tale identificativo a condizione che il microchip inserito sia leggibile con i lettori previsti al paragrafo 2.a della presente delibera e che il proprietario sia in possesso di un attestato comprovante tale identificazione (per es. passaporto europeo, certificato di iscrizione ad altra anagrafe, attestato iscrizione libri Genealogici, certificazione veterinaria).

In tal caso il Comune procede direttamente alla registrazione delle informazioni relative al cane e al proprietario, trattenendo copia dell'attestato.

Qualora erroneamente siano stati applicati due microchip sullo stesso cane, si provvederà a registrare in anagrafe regionale degli animali d'affezione i due identificativi.

II) Registrazione tramite Veterinari LL.PP. accreditati e strutture organizzative afferenti all'area disciplinare della Sanità Pubblica Veterinaria delle AUSL

I Veterinari liberi professionisti accreditati al sistema ARAA e le strutture organizzative afferenti all'area disciplinare della Sanità Pubblica Veterinaria delle AUSL procedono direttamente all'identificazione e iscrizione dei cani, all'anagrafe regionale degli animali d'affezione mediante l'utilizzo dell'applicativo messo a disposizione dall'anagrafe regionale degli animali d'affezione, registrando le informazioni relative al proprietario e all'animale.

La registrazione in ARAA deve avvenire contestualmente alla identificazione dell'animale. A certificazione dell'avvenuta identificazione e iscrizione in anagrafe, il Veterinario accreditato e le strutture organizzative afferenti all'area disciplinare della Sanità Pubblica Veterinaria delle AUSL, rilasciano al proprietario dell'animale la specifica attestazione conforme al modello riportato nell'anagrafe regionale degli animali d'affezione, stampandola dal sistema ARAA, quale documento ufficiale di adempimento degli obblighi dell'anagrafe.

I proprietari dei cani già iscritti all'anagrafe canina e identificati mediante tatuaggio divenuto illeggibile o che comunque intendono identificare gli animali anche mediante microchip, possono richiedere l'applicazione del microchip direttamente al veterinario accreditato, che integrerà l'iscrizione all'anagrafe con il nuovo identificativo.

I cani già identificati mediante microchip (identificati in altre Regioni, altri stati membri, ecc.) mantengono tale identificativo a condizione che il microchip inserito sia leggibile con i lettori previsti al paragrafo 2.a. Il veterinario accreditato, previa lettura dell'identificativo, registra l'animale all'anagrafe regionale degli animali d'affezione e ne rilascia l'attestato di iscrizione .

Qualora erroneamente siano stati applicati due microchip sullo stesso cane, si provvederà a registrare in anagrafe regionale degli animali d'affezione i due identificativi.

III) Aggiornamento delle informazioni anagrafiche

La comunicazione all'anagrafe canina da parte dei proprietari di cani del cambio di residenza, cambio di proprietà (vendita o cessione) o morte dell'animale, deve avvenire entro 15 giorni dall'evento, in conformità all'art. 11, L.R. 27/2000. La registrazione può essere effettuata presso gli uffici comunali di anagrafe canina, le strutture organizzative afferenti all'area disciplinare della Sanità Pubblica Veterinaria delle AUSL le Aziende USL o presso il Veterinario accreditato.

La comunicazione di smarrimento o furto dell'animale, di cui all'art. 10, della L.R. 27/2000, deve avvenire entro 3 giorni dall'evento con le medesime modalità.

IV) Rinunce di proprietà

La richiesta di rinuncia di proprietà di cui all'art. 12 della L.R. 27/2000 deve essere effettuata esclusivamente al comune competente, che stabilisce eventuali costi e i requisiti di priorità, in caso di lista di attesa.

Ogni registrazione effettuata dai Veterinari accreditati e dalle strutture organizzative afferenti all'area disciplinare della Sanità Pubblica Veterinaria delle AUSL, genera automaticamente dei MESSAGGI in uscita verso i Comuni interessati che si chiuderanno per presa visione o procedura effettuata da quest'ultimi.

4) ACCREDITAMENTO DEI VETERINARI LL.PP.

4.a) Condizioni per l'accreditamento dei Veterinari LL.PP. all'anagrafe regionale degli animali d'affezione (ARAA)

Ai fini dell'accreditamento, i Veterinari liberi professionisti iscritti agli Ordini professionali, presentano domanda con apposito modulo alla Regione Emilia-Romagna (allegato 1), per il tramite dell'Ufficio di supporto dell'anagrafe regionale degli animali d'affezione.

A conferma dell'accettazione della domanda viene rilasciata dall'ufficio di supporto una account di autenticazione per il collegamento all' ARAA.

Nell'ambito delle attività inerenti l'anagrafe regionale degli animali d'affezione il Veterinario accreditato svolge funzione di "incaricato di pubblico servizio".

L'accreditamento è subordinato a:

- a. Disponibilità di un PC con sistema operativo windows 2000 SP4, windows XP SP2, windows 2003, Windows Vista , con almeno 512 Mb di ram (funziona anche con 256 mb ma può presentare qualche rallentamento pertanto si consiglia vivamente la quantità indicata), con risoluzione minima: 1024x768 e spazio su disco di almeno 600 Mb , stampante
- b. Connessione internet: linea veloce (minimo ADSL)
- c. Disponibilità di lettori full-ISO
- d. Disponibilità di lettore codice a barre,
- e. Impegno ad utilizzare esclusivamente i microchip acquisiti da fornitori / distributori registrati dal Ministero della Salute e inseriti nell'elenco regionale reso disponibile sul sito pubblico dell'anagrafe regionale degli animali d'affezione.

Il Veterinario accreditato al momento della sottoscrizione della domanda si impegna ad utilizzare le informazioni contenute nella banca dati esclusivamente ai fini della corretta gestione dell'Anagrafe stessa.

L'accreditamento consente di operare sull'intero territorio regionale.

L'elenco dei nominativi dei Veterinari accreditati in Regione Emilia-Romagna, completi di indirizzo e recapiti telefonici, sono resi disponibili sul sito pubblico dell'anagrafe regionale degli animali d'affezione.

Il Veterinario accreditato:

- è obbligato a registrare i cani e gli altri animali contestualmente all'applicazione di un microchip acquistato da fornitori/distributori iscritti all' ARAA o dai comuni. In caso di mancata registrazione contestuale di cani identificati, per cause di forza maggiore (es. momentanea interruzione connessione internet) il Veterinario accreditato deve comunque effettuare la registrazione in ARAA entro i 3 giorni lavorativi successivi. In tal caso deve comunque, contestualmente all'applicazione del microchip, rilasciare al proprietario una certificazione attestante l'avvenuta identificazione.
- può registrare i cani e gli altri animali già identificati con microchip leggibili con i lettori previsti al paragrafo 2.a)
- può aggiornare le informazioni anagrafiche (decessi, aggiornamento scheda anagrafica, movimentazioni, ecc.).

La Regione promuove, in collaborazione con gli Ordini, incontri con i Veterinari liberi professionisti accreditati al fine di armonizzare l'effettuazione delle operazioni previste, verificare gli indirizzi organizzativi e valutare l'attività svolta.

4.b) Informazione sull'anagrafe canina ai proprietari di cani

I Veterinari liberi professionisti accreditati, nell'espletamento della loro attività professionale, verificano la presenza dell'identificativo elettronico. Nel caso di mancanza o di illeggibilità dell'identificativo, il veterinario libero professionista deve informare il proprietario degli obblighi di legge. (OM 6/08/08)

L' ARAA mette a disposizione dei veterinari accreditati materiale informativo da distribuire ai proprietari per una corretta informazione.

4.c) Revoca dell'accreditamento

Con la domanda di accreditamento il Veterinario accreditato sottoscrive l'impegno a mantenere efficienti le attrezzature e a rispettare le modalità di intervento definite. L'inadempienza agli obblighi sottoscritti comporta la revoca dell'accreditamento già rilasciata. In particolare, in caso di utilizzo privato o a scopi pubblicitari delle informazioni contenute nell'anagrafe canina, la Regione Emilia-Romagna per il tramite dell'ufficio di supporto procede alla immediata revoca, con cancellazione dall'elenco dei veterinari accreditati pubblicato sul sito dell'anagrafe regionale degli animali d'affezione e mediante sospensione dell'accesso alla ARAA.

In caso di ritardi nella registrazione dei cani in ARAA delle AUSL l'Azienda USL invia un richiamo al Veterinario e, per conoscenza, all'Ordine dei Medici Veterinari competente. Se l'inadempienza è ripetuta viene revocato l'accreditamento.

5) MODALITÀ DI ACCESSO INFORMATICO ALL'ANAGRAFE REGIONALE DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE

All'anagrafe regionale degli animali d'affezione possono accedere per le operazioni di iscrizione e registrazione delle variazioni anagrafiche, i Comuni, le strutture organizzative afferenti all'area disciplinare della Sanità Pubblica Veterinaria delle AUSL e i Veterinari liberi professionisti accreditati.

Su richiesta alla Regione, tramite l'Ufficio di supporto, possono accedere in consultazione all' ARAA gli altri Organi di Polizia Giudiziaria.

E' facoltà delle Amministrazioni comunali concedere l'accesso in consultazione e/o in registrazione per i responsabili delle strutture di ricovero autorizzate e per gli operatori del controllo della popolazione canina (art. 14 - L.R. 27/2000).

REGIONE EMILIA ROMAGNA
ANAGRAFE REGIONALE DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE (L.R. n. 27/2000, D.R. ...)

DOMANDA AI FINI DELL'ACCREDITAMENTO

(Veterinario accreditato)

**Al Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti
Assessorato Politiche per la Salute
Regione Emilia Romagna**

➔ **Ufficio di supporto
Anagrafe regionale degli animali d'affezione
Regione Emilia-Romagna**

Il/La sottoscritto/a dott. _____
(Nome e Cognome)
nato/a a _____ Prov. _____ il _____
e residente a _____ Prov. _____ CAP _____
in Via _____ Tel. _____ Cel. _____
e-mail _____
scritto/a all'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di _____ al numero _____

CHIEDE

di essere autorizzato/a ad effettuare le operazioni di applicazione di microchip e registrazione dei cani da iscrivere all'anagrafe regionale degli animali d'affezione della Regione Emilia Romagna.

DICHIARA

di essere regolarmente iscritto all'Albo dell'Ordine dei Medici Veterinari della provincia di _____ al numero _____

- di essere in possesso di:

- PC e un sistema operativo windows XP SP2, windows 2003, windows Vista;
- Connessione internet: linea veloce
- Stampante
- lettore di microchip full-ISO.

SI IMPEGNA

ad operare secondo le prescrizioni della Delibera Regionale.....;
ad uniformarsi in sede di trattamento dei dati personali alle regole di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

Luogo e data _____

FIRMA

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003

(Codice in materia di protezione dei dati personali)

I dati personali dei proprietari dei cani e di altri animali (gatti e furetti) iscritti all'anagrafe degli animali d'affezione vengono trattati con modalità informatizzata ed inseriti nelle Banche dati dell'anagrafe degli animali d'affezione Comunali e Regionale. Si precisa che i dati identificativi dei proprietari vengono trattati esclusivamente per le finalità connesse alla Legge Regionale 7 Aprile 2000 n. 27 "Nuove norme per la tutela e controllo della popolazione canina e felina" e alla Delibera Regionale..... e possono essere visualizzati soltanto dagli operatori autorizzati (Comuni, AUSL, Regione Emilia Romagna, Veterinari accreditati, Autorità di Polizia Giudiziaria)

Responsabile del trattamento _____ -

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Mariella Martini, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2011/64

data 17/01/2011

IN FEDE

Mariella Martini

omissis

L'assessore Segretario: Muzzarelli Gian Carlo

Il Responsabile del Servizio
Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza
Pari Opportunita'